



**Università
degli Studi
di Palermo**



PROTOCOLLO D'INTESA DI COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

TRA

Centro Servizi per il Volontariato di Palermo – CeSVoP, con sede legale in Largo Villaurea n. 27, CAP 90142- Palermo, Codice Fiscale n. 97169780828, in persona della Dott.ssa Giuditta Antonia Petrillo nata a Grassano (MT) il 09/03/1941 in qualità di presidente e legale rappresentante munita di tutti i necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa e domiciliata per la carica presso la sede del Centro (di seguito “CeSVoP” o “Contraente”);

E

Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, CAP 90133 - Palermo, Codice Fiscale n. 80023730825, Partita IVA n. 00605880822, in persona del Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30/03/1962, in qualità di Rettore e Legale rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo, munito di tutti i necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Accordo e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università (di seguito l'“**UNIPA**”).

di seguito anche denominate, ciascuna singolarmente, come la “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- la città di Palermo si trova a dover affrontare nuove e più efficaci modalità di cooperazione al fine di attivare un'efficace governance, multilivello e multi attore, adeguata alle sfide di competitività, coesione e qualità che pongono l'attuazione del PNRR e l'efficace utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee;
- la programmazione educativa, culturale ed economica per uno sviluppo equo, duraturo e sostenibile e per il posizionamento competitivo della città di Palermo nel panorama nazionale, europeo e mediterraneo, necessitano di rafforzare la cooperazione con gli attori locali, con le istituzioni e con il tessuto sociale, economico e culturale, attraverso l'azione efficace della Terza Missione dell'Università degli Studi di Palermo;
- l'Università degli Studi di Palermo e il CeSVoP hanno già collaborato in diverse occasioni nelle aree e tematiche di comune interesse per la messa in atto di azioni congiunte volte a facilitare la collaborazione tra i volontari degli ETS e le attività di ricerca, didattica, Terza Missione dell'Università e, pertanto, si intende rafforzare tale cooperazione attraverso un coinvolgimento attivo;
- l'Università degli Studi di Palermo:
 - è un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Palermo e poli universitari ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
 - realizza attività di alta formazione, didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze e *public engagement* nel territorio regionale, con particolare riferimento alla Sicilia centro-occidentale, e partecipa a numerose reti di collaborazione accademica nazionale e internazionale;
 - promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con

altri enti ed istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, italiane e/o estere che favorisca l'apertura del territorio e la realizzazione di fattori di inclusione e competitività del sistema territoriale;

- opera come agente di sviluppo del territorio e della società ed è aperta alle istanze e alle esigenze della società contemporanea;
- intende promuovere una rinnovata stagione di politiche integrate università-territorio, mirate al governo di questioni di comune interesse;
- svolge attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio regolate da specifici contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- intende percorrere con chiarezza e determinazione la progressiva trasformazione verso il modello di *entrepreneurial university* (nel senso ampio del termine di una università "intraprendente") nella quale la ricerca e la formazione devono dare risposte ai fabbisogni di conoscenza e di innovazione emergenti nei sistemi produttivi locali, regionali e nazionali e nella società in generale;

- il CESVoP:

- è un'associazione riconosciuta di secondo livello (un'associazione di associazioni) che gestisce dal 2001 l'ente omonimo ed è composto, al 31/01/2023, da 185 soci;
- è normato dal "Codice del Terzo settore" che: estende le competenze e la platea di riferimento dei Centri di Servizio per il Volontariato, attribuendo ad essi un ruolo essenziale nella promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare, l'art. 63, comma 2, indica, al primo posto fra le iniziative e i servizi che i CSV devono attuare, i "servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole", promuovendo il coinvolgimento nella programmazione territoriale degli enti pubblici, "... attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento; affida ai CSV il ruolo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (art. 63), e ne assicura il finanziamento stabile attraverso il Fun – Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni di origine bancaria di cui al D. lgs. 153/1999;
- opera nel territorio di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani anche mediante partenariati, co-progettazioni, creazione di reti;
- eroga servizi a favore dei volontari negli enti del terzo settore;
- ha come impegno prioritario, rivolgendosi specialmente ai giovani, la formazione di un'innovativa figura di volontario: il facilitatore territoriale, un *community leader* promotore di processi sociali positivi e con competenze di mediazione, di gestione dei conflitti territoriali e di attivazione di processi di partecipazione dal basso;
- è un'Agenzia di Sviluppo del Volontariato sul Territorio. Il Centro Servizi, infatti, facilita le connessioni tra i volontari degli ETS con i diversi attori delle comunità coinvolte (scuole, amministrazioni locali, imprese, etc.) al fine di potenziare le relazioni e le azioni di volontariato, riconoscendo al volontariato il ruolo di "attivatore" di azioni di solidarietà e di processi di cura;
- supporta i volontari degli ETS in rete con le istituzioni e altre realtà sociali - nel recupero e nella valorizzazione dei beni comuni materiali e immateriali, facilitando le relazioni in una prospettiva di costruzione di «legami di comunità»;
- utilizza come metodo di lavoro l'animazione territoriale che serve ad accompagnare le comunità nei processi di auto-conoscenza per la definizione di strategie e progetti di sviluppo sostenibile;
- facilita sia i volontari, sia gli ETS, sia le Amministrazioni Locali per l'approvazione del «Regolamento sull'amministrazione condivisa», con un lavoro di costante raccordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo” o “Intesa”).

Art. 2 - Finalità e oggetto della collaborazione

Obiettivo dell’Intesa è rafforzare il rapporto di collaborazione reciproca in materia di ricerca, promozione del Volontariato, della solidarietà ed educazione alla cittadinanza attiva, per costruire percorsi di promozione del Volontariato all’interno dell’Università degli Studi di Palermo.

Le Parti intendono:

- a) collaborare per facilitare la sperimentazione di una nuova relazione tra ricerca e azione, negli ambiti in cui operano i volontari degli ETS, incentivando e stimolando nuovi percorsi di indagine sul campo, attivando una nuova relazione tra l’attività di ricerca e la dimensione dell’azione nei contesti in cui i volontari operano. Ciò permetterà di mettere alla prova possibili ruoli della ricerca quale veicolo di produzione di conoscenza di valore scientifico e, al contempo, a diretto servizio di istanze di sviluppo e innovazione sociale. A titolo esemplificativo e non esaustivo la ricerca applicata al mondo del volontariato potrà riguardare i seguenti temi: *data analysis* e ricerca qualitativa, innovazione sociale, pratiche di rigenerazione urbana e sviluppo del territorio, sostenibilità ambientale e welfare culturale, politiche e pratiche partecipative, performative, di animazione sociale e di attivazione della cittadinanza;
- b) facilitare il contatto con la realtà dei volontari degli ETS, composto da soggetti, che spesso non dispongono degli strumenti per costruire una relazione diretta con l’Università, conseguentemente percepita come un soggetto distante e poco accessibile. In linea con le finalità di Terza Missione, la collaborazione tra le Parti permetterà la costruzione di un quadro ove sperimentare una relazione di prossimità con territori e comunità locali, stimolando un processo di apertura e avvicinamento dell’Università a nuovi interlocutori. Si potranno attivare, pertanto, tavoli di coprogettazione per programmare azioni che perseguiranno gli obiettivi dell’Agenda 2030;
- c) istituire un sistema di relazioni territoriali che possa sensibilizzare i giovani alle tematiche del volontariato e stimolare una loro partecipazione attiva, consapevole e duratura alle attività promosse e portate avanti dai volontari degli ETS. In questo ambito si potranno sviluppare appositi progetti finalizzati a promuovere lo svolgimento di attività di volontariato e tirocinio da parte degli studenti iscritti a Corsi di Studio universitari, per favorire lo sviluppo di competenze trasversali e il consolidamento di un sistema di relazioni comunitarie in una prospettiva di cittadinanza attiva, ai quali, nel rispetto delle vigenti norme e dei vigenti regolamenti didattici, potranno essere riconosciuti pertinenti crediti formativi.

Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono, altresì, interessate a:

- 1) elaborare una strategia integrata e condivisa ad ogni livello, tesa a valorizzare il proprio patrimonio progettuale anche al fine di migliorare l’impatto sul territorio delle azioni congiunte in termini di innovazione e inclusione sociale, cittadinanza attiva e crescita collettiva;
- 2) avviare progettualità congiunte negli ambiti in cui operano i volontari degli ETS tese a promuovere azioni di sviluppo territoriale attraverso l’intercettazione di risorse provenienti da diversi settori (Enti pubblici e privati, UE, etc.);
- 3) elaborare, congiuntamente e sinergicamente, attività di ricerca propedeutiche all’avvio di progettualità, nei diversi settori di pertinenza, volte a migliorare l’impatto di queste sui territori;
- 4) creare le condizioni per la valorizzazione di ciascuna nel contesto economico-sociale-culturale siciliano;
- 5) attuare coordinate iniziative culturali, di studio e di confronto scientifico da presentare attraverso seminari, incontri, dibattiti, forum, tavole rotonde e convegni;

- 6) condividere, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della proprietà intellettuale, le proprie risorse tecnico-scientifiche per elaborare in maniera congiunta progetti di sviluppo nei settori di comune interesse;
- 7) agevolare, ciascuna per le proprie competenze istituzionali, le procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

Art. 3 - Disponibilità delle Parti

L'Università degli Studi di Palermo, nei limiti delle vigenti norme, potrà:

- 1) considerare il "Contraente" tra i partner collaborativi per la partecipazione congiunta alla candidatura a progetti di ricerca-azione nell'ambito dell'oggetto del presente protocollo di intesa;
- 2) rendere disponibile il proprio patrimonio di ricerca di base e applicata nei campi di comune interesse per potenziare la capacità di analisi, interpretazione, valutazione e decisione;
- 3) attuare un più efficace *matching* tra fabbisogni di figure professionali da parte degli enti del terzo settore e imprese e offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo, anche attraverso la predisposizione di percorsi brevi di formazione extra-curriculare definiti pure per il tramite di *spin-off* universitari a tale scopo preposti;

Il CeSVoP intende:

- 1) rilevare il fabbisogno di figure professionali a partire dalla sua base associativa;
- 2) collaborare nei dottorati di ricerca, nella progettazione di specifiche linee di ricerca, nell'accoglienza del tirocinio;
- 3) promuovere testimonianze e forme adeguate di comunicazione e disseminazione delle attività svolte dal sistema del terzo settore, soprattutto rivolte agli studenti per incrementare i loro contatti con il mondo del terzo settore;
- 4) offrire la propria disponibilità, attraverso i propri associati, a definire modalità di formazione esperienziale e sperimentale, con interventi di esperti in aula anche secondo logiche di lezione interattiva e laboratori, ovvero ad organizzare momenti di formazione prevalentemente rivolte ai corsi di laurea magistrale;
- 5) sollecitare i propri associati a rendersi disponibili ad azioni di *shadowing* per un affiancamento intenso e contingentato nel tempo utile alla formazione di futuri cittadini consapevoli.

Le Parti, nel rispetto della normativa applicabile a ciascuna secondo il proprio profilo istituzionale, potranno dare attuazione al presente Protocollo di Intesa con la stipula di specifici Accordi Esecutivi ai sensi del successivo Articolo 4.

L'università degli Studi di Palermo individua quali Referenti per l'attuazione del presente Protocollo il Prof. Marco Picone e il Prof. Vincenzo Todardo.

Il Contraente individua quali Responsabili per l'attuazione la Presidente Giuditta Antonia Petrillo, coadiuvata dalla coordinatrice dell'Area 2 Area Progettazione e Sviluppo, Marcella Silvestre.

È compito dei Referenti e dei Responsabili promuovere le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 4 - Accordi Esecutivi

Le Parti definiranno i termini e le condizioni specifici delle singole attività di ricerca, sviluppo, innovazione, educazione, formazione e *network*, in appositi Accordi Esecutivi del presente Protocollo che potranno eventualmente essere sottoscritti, in conformità alla normativa applicabile al contesto di riferimento, al fine di procedere con l'avvio delle attività individuate ai sensi del precedente Articolo 2.

In tali Accordi Esecutivi dovranno essere puntualmente indicati: a) le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; b) le modalità di esecuzione, la durata delle attività, l'ammontare dei costi e il personale coinvolto; c) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da Soggetti terzi; d) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite

congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse; e) le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; f) i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Accordi Esecutivi.

Agli Accordi Esecutivi si applicheranno, salvo sia diversamente specificato, le disposizioni di cui al presente Protocollo.

Resta inteso tra le Parti che, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente, le attività legate agli Accordi Esecutivi potranno coinvolgere anche soggetti terzi, fermo restando che ciascuna Parte dovrà previamente informare l'altra in merito al coinvolgimento di detti soggetti terzi.

Gli Accordi Esecutivi stabiliranno inoltre le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, dei *copyright* e degli eventuali marchi afferenti ai risultati delle attività svolte.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività oggetto dei futuri Accordi Esecutivi con la massima diligenza e professionalità, sulla base dei termini e delle condizioni che verranno di volta in volta definiti nei medesimi Accordi Esecutivi.

Resta inteso che, qualora l'attività descritta nella presente Intesa ricada nel campo di applicazione del vigente codice degli appalti si adotteranno le prescrizioni contrattuali aderenti alla stessa normativa.

Mediante la sottoscrizione degli Accordi Esecutivi, in particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento di specifici progetti di ricerca, sviluppo, innovazione, educazione, formazione e *network* da concordare ai sensi della presente Intesa.

Per l'Università gli Accordi Esecutivi potranno essere stipulati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo, anche dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dalle singole strutture dipartimentali di volta in volta interessate.

Art. 5 - Finanziamento delle attività

Limitatamente ai progetti comuni come detto al precedente Articolo 4, le Parti convengono che verranno disciplinati nei singoli Accordi Esecutivi l'ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi.

Per ogni iniziativa correlata all'oggetto del presente Protocollo, le Parti si impegnano a verificare, con le Istituzioni che gestiscono strumenti di agevolazione, la possibilità di accesso a tali strumenti creando sinergie operative allo scopo.

Art. 6 - Comitato Scientifico

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito del presente Protocollo, le Parti potranno convenire, con scambio di note, di costituire un apposito "**Comitato Scientifico**", determinandone i componenti e la durata che, comunque, non potrà eccedere quella del presente Protocollo.

La designazione dei propri rappresentanti, che comporranno il "**Comitato Scientifico**" di cui al comma 1 del presente articolo, avviene secondo le proprie necessità organizzative, disponendo altresì le opportune deleghe per la partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico in caso di assenza e/o impedimento dei propri rappresentanti.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- individuare obiettivi strategici della collaborazione e dei progetti da avviare;

- definire e programmare linee di indirizzo specifiche dell'attività di formazione, ricerca e innovazione;
- definire/proporre il testo degli Accordi Esecutivi da sottoscrivere e monitorare la relativa fase di implementazione.

Il Comitato Scientifico si riunirà, con cadenza almeno semestrale o comunque quando almeno due membri del Comitato ne facciamo richiesta, nella sede fisica o virtuale che verrà decisa di volta in volta dallo stesso, e assumerà le proprie deliberazioni con votazione all'unanimità, restando inteso che ciascuna parte potrà esprimere un solo voto nel Comitato Scientifico.

Ciascuna Parte sopporterà eventuali costi e spese per l'attività dei propri membri nel Comitato Scientifico.

Art. 7 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra, incaricato dello svolgimento delle attività, l'accesso alle proprie strutture, come di volta in volta individuate dalle medesime, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti presso le proprie strutture, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, compreso l'obbligo di indossare eventuali dispositivi di protezione individuali ove previsti.

Il personale di ciascuna delle Parti che, in esecuzione di quanto previsto dal presente Protocollo, avesse accesso alle strutture e/o apparecchiature dell'altra Parte, sarà responsabile dell'utilizzo delle stesse. Tali strutture e/o apparecchiature e/o piattaforme dovranno in ogni caso essere idonee all'uso previsto.

Le Parti garantiscono di avere in essere polizze assicurative con massimali idonei a garantire adeguata copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile, per tutta la durata delle attività previste dal presente Protocollo e dagli Accordi Esecutivi.

L'utilizzo delle attrezzature e/o delle apparecchiature di titolarità e/o nella disponibilità della Parte che le metta, di volta in volta, a disposizione delle altre per l'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo e/o dagli Accordi Esecutivi, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili della stessa e all'identificazione di idonee modalità di accesso e di utilizzo di tali attrezzature e/o apparecchiature che saranno definite dai predetti responsabili.

Alle analoghe forme e condizioni di cui ai precedenti punti, e comunque nel rispetto delle vigenti norme, potranno accedere alle strutture e/o apparecchiature delle Parti studenti, laureati, specializzandi, tirocinanti e stagisti di UNIPA.

Art. 8 - Riservatezza

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere una assoluta riservatezza e confidenzialità e a non divulgare e/o pubblicare le informazioni di qualunque sorta, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo trasmesse e/o apprese relative all'oggetto del presente Protocollo durante l'esecuzione dello stesso e degli Accordi Esecutivi, ovvero anche prima della relativa data di sottoscrizione, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare di tali informazioni.

Ai fini del presente Articolo non saranno considerate informazioni riservate quelle che:

- a) fossero già note o comunque legittimamente in possesso della Parte ricevente anteriormente e indipendentemente dalla comunicazione delle stesse da parte della Parte divulgante;
- b) dopo la comunicazione dalla Parte divulgante alla Parte ricevente, divengano di pubblico dominio, senza che ciò derivi da una violazione dell'Accordo da parte della Parte ricevente tali informazioni;

- c) siano legalmente in possesso della Parte ricevente anteriormente e indipendentemente dalla sua comunicazione da parte della Parte divulgante, purché ciò possa essere dimostrato in via documentale;
- d) siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo del tutto autonomo, indipendentemente dalla divulgazione, la comunicazione o l'accesso da parte della Parte divulgante, e questo fatto possa essere dimostrato in via documentale;
- e) siano state divulgate o comunicate alla Parte ricevente o ottenute dalla Parte ricevente da una terza parte che, per quel che riguarda dette informazioni, non abbia comunicato alla Parte ricevente di essere soggetta ad un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte divulgante;
- f) siano liberamente trasmissibili o divulgabili a seguito di autorizzazione scritta della Parte comunicante;
- g) debbano essere comunicate a terzi al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge o da regolamento ovvero da ordini di pubblica autorità, fermo restando che in tal caso la divulgazione avverrà nella misura strettamente necessaria al fine di adempiere tale obbligo, verrà preventivamente comunicata alla Parte divulgante e, se necessario, concordata con la stessa perché essa possa intraprendere ogni azione ragionevolmente doverosa a tutela dei propri diritti e interessi.

Le informazioni riservate scambiate sono e resteranno di sola ed esclusiva titolarità della Parte che le ha trasmesse alle altre ivi inclusa ogni eventuale derivazione successiva e/o diritto di proprietà intellettuale di sorta alle stesse afferente e/o alle stesse incorporato.

Le informazioni riservate potranno essere comunicate dalle Parti che le ricevano solo ai propri rappresentanti, dipendenti di ogni grado e studenti che ne abbiano stretta necessità con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo e, ove sottoscritti, degli Accordi Esecutivi, limitatamente allo svolgimento degli stessi. In tal caso, tali rappresentanti, dipendenti e studenti dovranno essere vincolati da obblighi di riservatezza sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal presente Protocollo e dagli Accordi Esecutivi.

Le Parti potranno, inoltre, prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi della normativa vigente.

Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente Intesa non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, e da chiunque collabori con loro impegnandosi a ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., per fini diversi da quelli contemplati dalla presente Intesa.

Art. 9 Trattamento dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al rapporto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del Regolamento U.E. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del D. Lgs. n. 101/2018.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto in essere.

Resta inteso che, con riferimento all'espletamento delle attività previste nel presente Protocollo, i dati e/o le informazioni personali già in possesso o che verranno in seguito acquisite dalle Parti, saranno dalle stesse trattate al solo fine dello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo e in conformità a quanto previsto dalla "**Disciplina Privacy**", per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("**GDPR**"), il D. Lgs n.196/2003, il D. Lgs. n. 101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Tali dati, che potranno essere conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici, dovranno essere trattati, inoltre, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Disciplina Privacy e

non dovranno essere divulgati all'esterno se non nei casi in cui ciò sarà strettamente necessario in esecuzione di un obbligo di legge e/o previsto dal presente Protocollo.

Art. 10 - Durata

Il presente Protocollo, sottoscritto digitalmente, avrà durata di 5 anni decorrenti dalla data dell'ultima firma. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Alla scadenza del presente Protocollo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.

Resta inteso tra le Parti che in ogni caso di perdita di efficacia della presente Intesa, ivi incluse le ipotesi di recesso e scadenza, la medesima dovrà comunque considerarsi efficace limitatamente alle previsioni necessarie a garantire la piena esecuzione degli Accordi Esecutivi che le Parti avessero già attivato per lo sviluppo e l'esecuzione delle attività convenute sino alla relativa data di scadenza o di cessazione dei relativi effetti, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 Recesso e risoluzione consensuale

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Intesa, in qualunque momento, con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra parte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R. Lo scioglimento del presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti come pure previsto al comma 3 dell'articolo 10. Resta inteso che, in tal caso, la Parte che eserciti il recesso non dovrà corrispondere alle altre alcun importo a titolo di indennizzo o risarcimento in conseguenza dell'intervenuto recesso.

Il recesso avrà effetto unicamente per l'avvenire e non inciderà sulla parte di Protocollo o Accordo esecutivo già eseguita.

Le Parti potranno altresì risolvere l'Intesa in via consensuale in qualunque momento. Anche in tal caso la risoluzione avrà effetto unicamente per l'avvenire e non inciderà sulla parte già eseguita.

Art. 12 - Natura giuridica del presente Accordo

Nulla di cui al presente Protocollo costituisce vincolo o rapporto esclusivo tra le Parti o dovrà essere interpretato come un contratto di compravendita, di partenariato, di *joint venture*, di agenzia.

Il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale e non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università e del Contraente, né alcun flusso finanziario tra le Parti.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante da o inerente al presente Protocollo o dagli Accordi esecutivi (ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, applicabilità, interpretazione e risoluzione, nonché la validità, applicabilità, interpretazione e risoluzione della presente clausola compromissoria) verrà immediatamente discussa dalle Parti interessate che cercheranno di porvi rimedio in via amichevole. Qualora non fosse possibile risolvere in via amichevole la controversia insorta, il Foro di Palermo avrà l'esclusiva competenza in relazione alla stessa.

Art. 14 - Registrazione

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 - Adempimenti di cui al D. Lgs. 231/2001 e alla Legge n. 190/2012 e loro mm.ii.

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme

nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Protocollo che possa comportare la violazione delle norme contro la corruzione.

Le Parti riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al comma precedente riveste carattere essenziale.

Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali, adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii., con i correlati Codici di comportamento.

Le Parti si obbligano inoltre a darsi tempestiva reciproca informazione delle modificazioni/integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando che l’Università, per espressa previsione di legge, provvederà alla revisione del proprio PTPCT con cadenza almeno annuale.

L’inosservanza delle previsioni dei rispettivi modelli e codici, di cui al comma 1, è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Protocollo per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legitimerà pertanto la Parte adempiente a risolvere il presente Protocollo con effetto immediato.

Art. 16 - Rinvii

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 17 - Non esclusiva

Le Parti si riservano, in ogni caso, il diritto di svolgere, sui medesimi ambiti tematici eventualmente individuati di volta in volta dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, qualsiasi tipo di indagine, studio, approfondimento in proprio o anche tramite l’ausilio di soggetti terzi senza la necessità di approvazione alcuna dell’altra Parte

Art. 18 - Proprietà industriale ed intellettuale

Le Parti concordano che, anche in considerazione della necessità di definire di volta in volta, mediante la stipula di Accordi Esecutivi, le specifiche esigenze nonché i termini e le modalità di esecuzione delle relative attività, disciplineranno nei medesimi Accordi Esecutivi diritti ed obblighi reciproci rispetto a proprietà intellettuale o industriale nonché alle modalità di utilizzazione e di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito degli studi svolti in collaborazione.

Art. 19 - Attività di comunicazione esterna

Ogni attività di comunicazione esterna riguardante il presente Protocollo dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.

Ciascuna parte si l’impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’altra, fatti salvi specifici accordi fra le stesse, nel presupposto che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva. L’eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Centro Servizi per il Volontariato Palermo
Il Presidente
Giuditta Antonia Petrillo

Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri